




RADIOLOGO DIAGNOSTICO E INTERVENTISTICO TRA ATTIVITA' PROFESSIONALE E CONSENSO CONSAPEVOLE

Avv. Alfonso Pepe

L'atto medico radiologico è una prestazione professionale specialistica che ha finalità diagnostiche e/o interventistiche.

Le attività diagnostiche e/o interventistiche sono quella branca della radiologia medica che comprende tutte le procedure interventistiche che vengono effettuate utilizzo dei raggi x. Attualmente le tecniche e metodiche a disposizione per la produzione di immagini mediche a scopo diagnostico utilizzano anche radiazioni non ionizzanti cioè ultrasuoni (ecografia), campi magnetici (risonanza magnetica) In altre metodiche vi è il rischio non solo di irraggiamento ma anche di contaminazione e sono la PET e le indagini medico nucleari.

È opportuno che il medico radiologo partecipi attivamente e paritariamente alla gestione del paziente, fornendo ai medici curanti/prescriventi informazioni utili sulle potenzialità, sui vantaggi, sui limiti e sulla sequenza temporale di impiego delle varie tecniche e metodologie. L'obiettivo comune è quello di una precisa diagnosi e di una conseguente corretta terapia: suddetto obiettivo viene spesso raggiunto, ma, in radiologia, come in altre discipline della medicina (che, giova sempre ricordarlo, non è una scienza esatta) si commettono inevitabilmente errori che generalmente sono di tipo omissivo.

- 
- A photograph of two medical professionals, a man and a woman, both wearing white lab coats and stethoscopes. They are standing in front of a light box, which is displaying a chest X-ray. The man is pointing at the X-ray with his right hand, and the woman is looking at it intently. The background is dark, making the white coats and the light box stand out.
- L'attività medico-legale inerente l'accertamento della responsabilità professionale del medico radiologo parte dal presupposto che le indagini radiologiche sono considerate parte integrante della cartella clinica e/o della documentazione sanitaria, e come tali, divengono spesso elemento di tutela, oltre che di garanzia, sia per la salute del paziente, sia per la difesa del radiologo. Il radiologo, sotto la propria responsabilità, è tenuto a effettuare il referto scritto dell'esame radiologico eseguito, e tale documento viene allegato alla cartella clinica oppure ai radiogrammi.




Le indagini radiologiche sono considerate parte integrante della cartella clinica e/o della documentazione sanitaria, e come tali, divengono spesso elemento di tutela, oltre che di garanzia, sia per la salute del paziente, sia per la difesa del radiologo.

L'attività del radiologo è esposta a una possibile valutazione penale e/o civile, in tema di responsabilità professionale, per eventuali conseguenze di danno derivanti da comportamenti incongrui ovvero da un errore nella risposta al quesito diagnostico.



La valutazione della colpa in radiologia non presenta, sul piano giuridico, aspetti diversi e peculiari rispetto ai criteri ordinari che la giurisprudenza applica all'attività medica. L'attività del radiologo è esposta a una possibile valutazione penale e/o civile, in tema di responsabilità professionale, per eventuali conseguenze di danno derivanti da comportamenti incongrui ovvero da un errore nella risposta al quesito diagnostico. Nel contenzioso giudiziario penale e civile che coinvolge il medico radiologo, la causa più frequente di denuncia è legata **al presunto errore diagnostico**; prevalente è quello relativo all'apparato scheletrico, in genere per il mancato riconoscimento di una lesione ossea traumatica nell'ambito dell'attività di un DEA.



Le cause di errore nell'ambito di tre grandi insiemi:

- l'insieme degli errori percettivi;
- l'insieme degli errori cognitivi;
- l'insieme degli errori del sistema.

L'errore in radiologia innesca il contenzioso medico-legale sulla base di alcune considerazioni:

- 1) “non è stata vista” una lesione che lo specialista radiologo doveva identificare
- 2) “è stato interpretato in modo non corretto un segno” che doveva orientare per una diagnosi diversa da quella suggerita nel referto.





- L'obbligo per il medico di munirsi del valido consenso della persona assistita trova riscontro nella stessa Costituzione dai seguenti articoli:
 - • Art. 13: sancisce l'inviolabilità della libertà personale
 - • Art. 32: riconosce che nessuno può essere obbligato a determinati trattamenti sanitari se non per disposizione di legge e dall'art. 13 che sancisce l'inviolabilità della libertà personale.
- Dei riferimenti li ritroviamo anche nell'art. 50 del Codice Penale (rubricato “consenso dell'avente diritto”).



Il consenso informato valido deve essere:

- **personale**
- **libero:**
- **esplicito:**
- **consapevole:**
- **specifico:**
- **attuale;**
- **revocabile in ogni momento.**

Il consenso informato, quindi, postula il diritto del paziente di scegliere, accettare o anche rifiutare i trattamenti (diagnostici, terapeutici, ecc.), dopo esser stato pienamente informato sulla diagnosi, il decorso previsto dalla malattia, tutti i possibili rischi ad essa correlati e sulle alternative terapeutiche e le loro conseguenze.

Il consenso informato si ottiene sostanzialmente quando il paziente comprende:

- **Il proprio stato clinico attuale, compreso il decorso probabile se non viene adottato alcun trattamento**
- **I trattamenti potenzialmente utili, con relativa descrizione e spiegazione di potenziali rischi, benefici e oneri**
- **Generalmente, il parere professionale dell'operatore sanitario in merito alla migliore alternativa**
- **Le incertezze associate a ciascuno di questi elementi**

Al diritto del consenso informato è associato anche il diritto del rifiuto informato.



Esprimere con equilibrio le informazioni al paziente



I dati personali sono tutti quelli anagrafici ed economici, le immagini, i suoni e i codici identificativi riconducibili ad una persona.

L'articolo 13 del codice della privacy stabilisce che, prima di procedere alla raccolta dati è necessario informare l'interessato dell'utilizzo dei suoi dati con finalità sanitarie.

La raccolta dati è caratterizzata dalle seguenti fasi:

1. Raccolta:
2. Registrazione
3. Conservazione:
4. Utilizzo:
5. Comunicazione:
6. Diffusione

L'interessato è la figura al centro delle misure di tutela previste dal codice della privacy; egli ha il diritto di ottenere informazioni come:

- la conferma
- l'indicazione dell'origine
- l'aggiornamento, la rettifica ed eventualmente l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
- l'attestazione

- **Regolamento europeo** in materia di protezione dei dati personali


- Il consenso è:

- • libero
- • ~~specifico~~
- • informato
- • inequivocabile

- Non è ammesso un consenso tacito o presunto. Deve essere manifesto.

- I dati devono essere:

- • trattati in modo lecito e corretto
- • raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi
- • esatti e aggiornati
- • pertinenti, completi e non eccedenti rispetto agli scopi per i quali sono stati raccolti e usati
- • conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per cui sono stati raccolti.





- Dando uno sguardo alla legislazione, troviamo l'art. 622 del codice penale che cita: Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione od arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa ovvero lo impegna a proprio od altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.





Citiamo poi la norma sulla privacy, legge 675/96 che definisce i dati sensibili come i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, le adesioni ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.



GRAZIE DELL'ATTENZIONE